

TAR Reggio Calabria 28/11/1998 n. 1498
legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.2.2

Nelle gare per l'aggiudicazione dei contratti della Pubblica amministrazione, la fase della preselezione, in quanto introduttiva della fase di procedimento di licitazione privata, ha la funzione di circoscrivere il novero dei soggetti da invitare alla vera e propria gara a coloro che presentano caratteristiche di particolare idoneità alla partecipazione alla gara stessa, nell'esigenza non solo di economica e di speditezza dell'azione amministrativa, ma anche di funzionalità della scelta del contraente, essendo intesa, col restringere l'ambito soggettivo dei potenziali contraenti, ad assicurare a priori la capacità tecnica ed economica; peraltro, l'individuazione dei requisiti di ordine formale necessari per esigere lecitamente, dal punto di vista dell'ordinamento generale, il servizio che sarà poi oggetto dell'obbligazione contrattuale, non può essere anticipata alla fase preliminare di preselezione, ma va invece riferita al momento della vera e propria individuazione del contraente e all'aggiudicazione del contratto. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione nella fase di preselezione delle Ditte partecipanti ad una gara di appalto mediante licitazione privata non vincolano la stessa Amministrazione, la quale è libera di valutare ex novo le posizioni delle varie ditte in rapporto ai requisiti nel bando di gara e nella lettera d'invito, escludendo le imprese che ne sono prive.